

Repliche alla Lettera

Eguaglianza sostanziale e diritti sociali: il disincanto

di Quirino Camerlengo

1. A proposito di film.

In una delle ultime scene di *Mary per sempre*, film del 1989 diretto da Marco Risi, nel rivelare al suo insegnante, magistralmente interpretato da Michele Placido, la propria intenzione di evadere dal carcere minorile in cui si trovava recluso, Pietro Giancona (un bravo Claudio Amendola) sintetizza la propria esistenza, gravata da un destino ineluttabile (o che almeno percepisce essere tale, essendo un ragazzo “tinto”), in un celebre detto: «cu nasci tunnu, nun pò morriri quadratu».

Nella trasposizione cinematografica di *Gomorra* (2008, regia di Matteo Garrone), Totò è un tredicenne che, come tanti altri ragazzi di Scampia, cresce nel mito del *Sistema*, al quale cede dopo un inquietante rito di iniziazione, intraprendendo la carriera criminale dal gradino più basso, quello della vedetta. Figlio di una madre single, che si arrangia come può, vive in un piccolo appartamento delle “vele”, dopo aver abbandonato la scuola. Totò è sveglio, veloce, intraprendente.

Due storie tristemente simili, di destino che opprime lasciando un'impronta indelebile. Due ragazzi nati e cresciuti in condizioni di svantaggio, ai quali lo Stato ha messo a disposizione servizi, strutture, aiuti di diverso genere, ma che frettolosamente saremmo indotti a dire che hanno posto in essere scelte devianti: anzi, più correttamente, che hanno deliberatamente scelto la strada più facile di riscatto sociale, quale quella lastricata dal crimine nelle sue forme più aggressive. Due ragazzi che si potrebbero ben collocare nella formula magica del secondo comma dell'art. 3 Cost., ossia due ragazzi sul cui percorso esistenziale si sono frapposti ostacoli di ordine economico e sociale che, limitandone di fatto la libertà e l'eguaglianza, ne hanno precluso tanto il pieno sviluppo della personalità, quanto l'effettiva partecipazione alla vita comunitaria in tutte le sue qualificanti espressioni. Insomma, due “soggetti deboli”, come direbbe Michele Ainis.

Come (purtroppo) nel caso di tanti altri nati e cresciuti ai margini della società (quale, poi, quella cd. “civile”?), parrebbe che il principio di eguaglianza sostanziale, le cui virtù sono state opportunamente esaltate dagli studiosi più sensibili ed empatici rispetto alla vocazione sociale della nostra Costituzione (da Romagnoli ad Esposito, da Paladin a Caravita, da Rescigno a Ferrara, da Cerri a D'Aloia, chiedendo scusa a chi non ho citato), non abbia funzionato, tradendo la rivoluzione

promessa (Calamandrei) e lasciando i soggetti deboli al loro destino. L'immobilità sociale, confermata da tanti e anche recenti studi condotti in diversi ambiti, è la prova di quanto le origini familiari e sociali siano ancora oggi determinanti nel determinare il tragitto esistenziale delle persone, benché dalla combinazione virtuosa dei principi fondamentali (eguaglianza, democrazia, pluralismo, libertà, solidarietà) affiori nitidamente il valore altrettanto basilare della "promozione sociale" (Camerlengo), come concreta occasione di riscatto per coloro che hanno mosso i primi passi su di un terreno ostile e incerto. E questo immobilismo, oltre a generare diffuse forme di frustrazione, di esasperazione, di devianza, oltre a indebolire la nostra democrazia non ancora pienamente matura, come ha opportunamente osservato proprio il promotore di questo confronto, ossia Fabrizio Politi, alimenta un tessuto umano congeniale al reclutamento di manovalanza criminale nei contesti sociali dove si è spenta la speranza di riscatto sociale per via legale. Non a caso il dott. Ayala, protagonista della lotta alla mafia, in una intervista televisiva disse chiaramente che in quegli ambiti, che noi colpevolmente sentiamo lontani e inaccessibili, la mafia è il principale, se non esclusivo, motore di mobilità sociale. Non la scuola, non le altre formazioni sociali, non il duro lavoro, ma un boss che promette rispetto, onore, ricchezza ad un prezzo sin troppo chiaro nella sua fatale e irreversibile entità.

2. Eppure, sia Pietro che Totò sono i destinatari delle tante e variegate prestazioni che le istituzioni repubblicane, per adempiere al compito loro assegnato dal citato art. 3, secondo comma, hanno erogato e continuano a garantire sotto forma giustappunto di diritti sociali. Lo Stato non li ha abbandonati al loro destino nel momento stesso in cui ha aperto scuole in cui studiare (art. 34), ha allestito ospedali in cui curarsi (art. 32), ha fornito loro una abitazione sia pure modesta ma pur sempre un tetto sotto cui vivere dignitosamente (perché il diritto all'abitazione, pur non esplicitamente menzionato come tale dalla Costituzione, è senza dubbio un diritto fondamentale, come ha riconosciuto la Corte nella sentenza n. 217 del 1988), ha prestato assistenza in caso di malattia o invalidità (art. 38), si è impegnato nel favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (art. 4), ha aiutato le famiglie numerose (art. 31). E nonostante questo immane impegno, culminato nella progressiva costruzione di un sistema di *Welfare* tra i più credibili al mondo, Pietro e Totò, come tantissimi altri ragazzi e ragazze, sono rimasti schiacciati da una sorte segnata in partenza: alcuni commettendo reati, altri rifugiandosi nella droga, altri ancora abbandonandosi alla rassegnazione.

Perché? Altre discipline hanno offerto interpretazioni e ipotesi, più o meno persuasive. E la nostra?

Ho l'impressione che uno dei fattori maggiormente responsabili del disincanto che ha segnato la vitalità dell'eguaglianza sostanziale e dei diritti sociali ad esso associati sia stato il fattore economico o, meglio, la sopravvalutazione del medesimo. Pensare, infatti, di escludere la dimensione economica dal novero delle variabili che incidono anche sulla concretizzazione degli istituti giuridici è un errore, ma lo è ancor di più piegare ogni fenomeno attratto nell'orbita tracciata dal diritto alle ragioni del sistema economico, in qualsiasi veste (Luciani; Azzariti).

L'eguaglianza sostanziale, declinata come eguaglianza delle opportunità o nei punti di partenza, è stata pensata, vissuta, riformulata, come condizione ottimale di equilibrio raggiungibile grazie alla

leva economica. Il soggetto debole è colui o colei che difettando dei beni a ciò necessari si trova a subire il divario di fatto tra l'astratta titolarità dei diritti fondamentali (che c'è) e l'effettivo esercizio o godimento degli stessi (che manca). E l'azione dello Stato immancabilmente si risolve in una mera liberazione dal bisogno economico. Come se il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione alla vita sociale fossero traguardi raggiungibili solo aumentando la ricchezza finanziaria individuale o sopperendo a lacune rilevanti proprio dal punto di vista economico. Questa visione miope e parziale ha generato una attenzione esclusiva verso la povertà come condizione di disagio finanziario, e non come situazione di vulnerabilità ad ampio spettro tale da investire tutte le dimensioni esistenziali della persona (Franchini, Fattibene).

Questa filosofia ha trasformato i soggetti deboli in destinatari diretti o indiretti di provvidenze economiche e, facendo leva sul bisogno di incrementare la propria condizione finanziaria, v'è chi ha strumentalizzato la povertà alimentando nient'altro che populismo e demagogia.

Anche la fortuna dei diritti sociali, il più delle volte etichettati come diritti condizionati (principio di gradualità), è dipesa in misura decisiva dalla dimensione finanziaria, per effetto della quale il tasso di tutela e, dunque, di concreto invero dipende dalle risorse disponibili. Solo alcune pronunce della Corte hanno ridimensionato tale approccio, senza però comportare la rinuncia definitiva a quello stesso approccio contestato, come ricorda Fabrizio Politi, da Holmes e Sunstein (si pensi alle sentenze n. 275 del 2016 e alla più recente sentenza n. 10 del 2022 dove si parla di «prestazioni sociali incompressibili»). E, così, l'invulnerabilità dei diritti sociali (D. Bifulco, soprattutto, ma anche Giorgis, Salazar, Pezzini), che dovrebbe essere la cifra condivisa con i diritti di prima generazione in uno Stato autenticamente e sinceramente «sociale», ne è uscita gravemente compromessa, senza dimenticare il grave colpo attestato con la costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio.

3: L'eguaglianza sostanziale, e i diritti sociali che ne sono la paradigmatica espressione, nulla possono se all'affrancamento dal bisogno economico non segue una autentica rivoluzione culturale e sociale che, attualizzando le ricchissime potenzialità del principio di pari dignità sociale, creino un terreno più fecondo in cui possa attecchire la vocazione sociale della Costituzione. A nulla serve l'assistenza focalizzata sulla fragilità economica se poi, una volta realmente conseguite le utilità associate ai servizi sociali, la persona (di nuovo, il soggetto debole) non riesce a concretizzare quelle utilità in occasioni concrete di riscatto sociale, restando sopraffatto da chiusure, pregiudizi, residui di una ostinata gerarchia sociale (Groppi) che tende a serbare intatte le diseguaglianze non solo in termini di distribuzione della ricchezza, ma ancor di più in termini di redistribuzione delle occasioni di assecondare i propri talenti, le proprie inclinazioni, le proprie capacità, anche quelle che agli occhi dei più tali non appaiono (Nussbaum, Sen). E tutti i consociati saranno davvero parimenti degni dal punto di vista sociale se a questa rigenerazione del principio di eguaglianza sostanziale e dei diritti sociali si accompagna un rimescolamento delle carte che redistribuisca innanzitutto la speranza di un futuro migliore: quella speranza che Pietro e Totò hanno smarrito da tempo. Come testimoni privilegiati dei principi costituzionali, noi tutte e tutti abbiamo il dovere di assecondare questo anelito

di rinnovamento formulando inedite letture del dettato costituzionale e rivedendo criticamente pregresse soluzioni interpretative.

Diritti sociali e soggetto della Costituzione repubblicana

di Andrea Guazzarotti

1. La lettera di Fabrizio Politi coglie assai efficacemente il *proprium* dei diritti sociali, quali fattori indispensabili di realizzazione del principio democratico. Anche la suggestione del ricorso alle immagini cinematografiche ben coglie un altro aspetto fondamentale, ma spesso sottaciuto, del costituzionalismo democratico-sociale, quello della costruzione del soggetto, di cui i media e la produzione culturale sono vettori fondamentali. La domanda da cui partire, in tale prospettiva, è: quale immagine di cittadino propone la Costituzione repubblicana e quali strumenti essa prefigura per la sua produzione e riproduzione?

Una simile impostazione potrebbe essere accusata di essere paternalista, assimilazionista o addirittura autoritaria. Ricordo, però, che le riforme economiche del New Deal di Roosevelt furono accompagnate dal perseguimento di politiche “educative” e di mobilitazione di massa tese proprio alla costruzione di una coscienza collettiva capace di supportare quella nuova visione della politica economica (K.K. Patel), forse nella consapevolezza che lo sradicamento dei destini individuali e familiari prodotto dal crollo del liberalismo *laissez-faire* andava contrastato con un ri-radimento delle individualità attorno un progetto condiviso di comunità (S. Weil).

La Costituzione repubblicana è frutto di una libera scelta democratica del popolo italiano e deve presumersi che coloro che la scrissero abbiano rappresentato al meglio le tendenze e le aspirazioni politiche dei loro elettori. Ma se ammettiamo che la “rivoluzione democratica” sfociata nell’approvazione della Costituzione si nutrivà di alcuni requisiti (una diffusa coscienza avversa tanto all’integrazione fascista delle masse, quanto a quella del liberalismo *laissez-faire*, il cui fallimento era sfociato nel fascismo), dovremmo poi ammettere anche che la Costituzione costituisce un progetto teso a preservare e rafforzare nella società i caratteri che hanno permesso quella rivoluzione democratica. L’aver esorcizzato questa visione “materiale” della Costituzione (cfr. la *Premessa a La Costituzione materiale* di Mortati scritta da G. Zagrebelsky nel 1998) è stato forse un riflesso condizionato dettato dal crollo dei partiti della c.d. Prima Repubblica e dalla convinzione – di cui sono impregnati gli anni Novanta – della obsolescenza di certe parti della Costituzione, frettolosamente ritenute anacronistiche a causa dei vincoli di finanza pubblica e della programmata perdita della sovranità monetaria.

Dunque, una Costituzione a immagine e somiglianza dei cittadini che contribuirono a renderla possibile e – specularmente – un cittadino a immagine e somiglianza della sua Costituzione nazionale. Non credo molto alla famosa frase di Böckenförde sull’impossibilità per lo Stato liberale

secolarizzato di garantire i presupposti per la propria preservazione, pena il tradimento della sua stessa anima. A parte il fatto che, per tutti i “Trenta gloriosi” e anche qualche anno dopo, nessuno avrebbe definito la forma di Stato italiana come *liberale*, un simile atteggiamento rinunciatario, che può ben ammantarsi di garanzie del pluralismo e di lotta al paternalismo statualista, finisce per lasciare gli individui esposti a un altro tipo di indottrinamento, stavolta gestito dalle forze del mercato (ma si ricordi che le forze del mercato hanno “nome, cognome e soprannome”: M. De Cecco). Ed è un indottrinamento capace di cooptare le politiche pubbliche: eloquente la politica per l’edilizia residenziale pubblica, sostituita con i sussidi alla proprietà privata dell’abitazione. Una scelta che è stata il fulcro della rivoluzione conservatrice, quale strumento di creazione di consenso e di un’egemonia culturale (S. Gainsforth, *Abitare stanca. La casa: un racconto politico*, Firenze 2022).

2. Ma a monte della cooptazione delle politiche pubbliche, le “anonime” forze del mercato sono state in grado di plasmare il modo di concepire i diritti sociali, omologandoli ai diritti civili, così da far perdere loro quelle specificità che contribuiscono a configurare una forma democratico-sociale di Stato. Il fenomeno non è solo italiano, ovviamente, e non dipende neppure soltanto da vicende puramente interne ai singoli ordinamenti nazionali. Così come il superamento del liberismo *laissez-faire* nei singoli Stati dell’Europa occidentale è stato reso possibile dall’abbandono definitivo del *gold standard* e dell’accettazione degli USA di imprimere all’economia globale un’impronta fortemente limitatrice della finanza speculativa e della libera circolazione dei capitali (Bretton Woods), il ripudio di tale scelta fondativa da parte dei governi statunitensi negli anni Settanta ha segnato la crisi del modello keynesiano. Il che, a sua volta, si accompagnava al chiaro presentimento, in quegli stessi anni, dell’insostenibilità del modello sovietico di socialismo reale. Ma il “There is no alternative” (TINA) di thatcheriana memoria non è riferibile solo al modello neoliberale di politiche economiche, bensì probabilmente anche all’uniformazione del modo di concepire i diritti sociali, omologati a quelli civili di matrice liberale ottocentesca.

Tra gli argomenti a supporto della continuità tra diritti spicca il contrattualismo rawlsiano, secondo cui gli interessi che gli individui intendono tutelare attraverso il contratto sociale sono già compiutamente formati prima di quest’ultimo, ossia a prescindere dall’esperienza comunitaria solidale, quando invece il *proprium* dei diritti sociali è il loro scaturire dalla solidarietà (M. Goldoni, *La materialità dei diritti sociali*, in *Dir. pubbl.* 1/2022, 141ss.). E il “dogma” della solidarietà è necessariamente collettivo, nel senso che anche i meno esposti al rischio – cui il vincolo solidale vuole rimediare – hanno il dovere di solidarietà, nella misura in cui essi hanno contribuito a creare quel tipo di rischio (l’economia capitalista di mercato) e beneficiano della totalità della produzione sociale (Supiot, Somek).

Altro argomento continuista è quello del costo dei diritti (Holmes e Sunstein), che occulta fondamentali differenze di struttura tra diritti sociali e civili: puntare sull’esigenza di finanziamento pubblico, quale dato comune a ogni tipo di diritto, distoglie dalla differenza specifica del tipo di intervento pubblico richiesto e dal diverso impatto redistributivo dei diritti sociali (Goldoni, cit., 157).

L'argomento del costo dei diritti, fra l'altro, offre un argine troppo debole alla suggestione del mercato, quale metodo più efficiente (dunque, meno costoso) di soddisfazione di certi diritti (lasciate che i ricchi e la classe media si paghino la propria sanità privata, senza "gravare" sul sistema sanitario nazionale, che potrà così più "efficientemente" occuparsi dei poveri; lasciate che le imprese private offrano asili e previdenza privata ai propri dipendenti, ecc.). L'argomento finanziario rischia di dare per scontato l'elemento della scarsità, già connotata nei suoi elementi strutturali, mentre i diritti sociali potrebbero valere proprio a rendere possibile il conflitto sui meccanismi che producono la scarsità delle risorse e a sconfessare il dogma liberale che la scarsità sia determinata pre-politicamente (Goldoni, cit., 163).

Nella logica continuista, i diritti sociali vengono spesso indagati con l'intento di promuoverne l'effettività attraverso la giustiziabilità, la quale tuttavia non si produce se non dopo aver ridotto i doveri di solidarietà in diritti individuali, con ciò sterilizzando ogni valenza sistemica dei diritti sociali costituzionalmente riconosciuti, cioè la possibilità di formulare la rivendicazione di certi diritti come questione collettiva tesa a contestare in radice l'organizzazione di questo o quel servizio (Goldoni, cit., 167s.). La giustiziabilità, specie quella "multilivello", è diventata una sorta di oppiaceo volto ad anestetizzare la mutilazione dell'idea di emancipazione collettiva prodottasi con l'apertura indiscriminata ai mercati (Somek).

3. Come scriveva Michael Walzer ancora nel 1983 (*Sfere di giustizia*), gli assetti "giusti" per la nostra società sono fatti di istituzioni fondate su una propria scala valoriale interna, la cui incommensurabilità va preservata, e tuttavia «istituzioni siffatte servono a poco se non sono abitate da uomini e donne che vi si sentano come a casa propria e siano pronti a difenderle». E in Italia si è da tempo riconosciuto che la crisi del rappresentato è più urgente della sempiterna crisi della rappresentanza (Luciani). Per tornare alle citazioni cinematografiche, io ho in mente il Fabrizio Bentivoglio de «Il capitale umano» di Virzì (2013), in cui un oscuro esponente della classe media faceva di tutto per entrare nel mondo dell'aristocrazia finanziaria che guadagnava speculando contro il proprio Stato. Negli anni dell'*autunno caldo*, una parte significativa del ceto medio e delle professioni liberali si era alleata con gli operai artefici della "democratizzazione" della fabbrica (Cantaro). Quello stesso ceto medio si è illuso poi di potersi alleare, almeno idealmente, con il famigerato 1% dei titolari dei redditi più alti, uscendone con le ossa rotte.

Il Deuteronomio prescrive il riposo sabbatico con una formula assai suggestiva: nel settimo giorno «non fare (...) nessun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il tuo straniero che sta dentro le tue porte, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te». La pratica del riposo sabbatico (domenicale per i cristiani, del venerdì per gli islamici) reca un importante messaggio di giustizia sociale (la sospensione delle gerarchie sociali, addirittura anche di quelle tra uomo e animali), nonché l'uscita dalla razionalità economicista per celebrare il valore della gratuità. Si possono immaginare pratiche alternative di un simile rituale religioso, in cui possano riconoscersi anche i non credenti (quale il

sottoscritto). Ma resta fondamentale capire che riposare assieme e contemporaneamente non è la stessa cosa che avere un giorno libero la settimana. Il Governo Monti azzerò questa distinzione con la liberalizzazione degli orari dei negozi, che poi significava libero afflusso ai centri commerciali la domenica. Le Regioni si opposero. La nostra Corte costituzionale giustificò la liberalizzazione, ricorrendo all'idrovora della concorrenza. Ecco: si potrebbe partire da vicende come questa per contestare e contrastare la destrutturazione del soggetto al centro del progetto di Costituzione democratico-sociale che ancora fonda il nostro ordinamento.

Diritti sociali e unità nazionale

di Francesco Gabriele

Per quanto sicuramente verosimili, gli esempi “cinematografici” richiamati (specialmente nell’ottima e completa sintesi di Politi) non sembrano, tuttavia, generalizzabili oltre un certo limite. Altri, infatti, potrebbero rinvenirsi nella realtà di tutti i giorni, e non da ora, di soggetti inizialmente “deboli” ai quali, invece, l’acquisita possibilità dell’esercizio di almeno alcuni diritti sociali (per es., quello allo studio fino ai gradi più alti) ha consentito “anche” promozione e riscatto (sociali). Ciò non toglie, però, che le origini familiari e sociali possano limitare, e, spesso, limitino gli effetti che al loro concreto esercizio dovrebbero accompagnarsi se, invece, le condizioni generali dell’ambiente sono “ostili” e la “mobilità” di fatto impedita. Sono, insomma, necessari, ma non sufficienti perché “altre” origini familiari e sociali possono, di fatto, ugualmente riuscire a (continuare a) ostacolare e/o a prevaricare e a “conservare” (il discorso può, peraltro, farsi complesso molto dipendendo anche dalle doti personali).

Il “disincanto” è comprensibile, ma non deve, a sua volta, condizionare. Il fattore economico, soprattutto, non può essere svalutato essendo comunque un presupposto. I diritti sociali e la eguaglianza sostanziale pur limitata alla (sola) parità delle *chances*, anche se avulsi dalla compresenza, nella società, della solidarietà e della dignità, quanto meno liberano dal bisogno e aiutano lo sviluppo della personalità. Quella dell’art. 3, II comma, della Costituzione non è una formula “magica”, né maghi erano, o si ritenevano, i Costituenti. È, però, “felice” perché esprime al meglio gli obiettivi dei suoi Autori. Contornata dagli altri principi fondamentali, e specificata in numerose disposizioni successive della Parte prima (e, però, non senza “compromessi”, sia pure “nobili”), chiaramente configura, con il massimo di normatività possibile ed in piena consapevolezza, in mirabile ed efficace sintesi, l’obbligo della Repubblica del perseguimento e del conseguimento della trasformazione di tutti i lavoratori in cittadini liberi e uguali nella partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese (starei per dire davvero “optimo iure”). Com’è ovvio, essa, comunque interpretata e ricostruita nella sua specifica capacità normativa, che, nell’ordinamento, non è unica, ma “variabile” proprio al variare della struttura ecc. delle disposizioni-fonti, difficilmente, per sua natura, varrà, come altre disposizioni sui diritti sociali, a rendere la garanzia e la tutela giuridica di questi diritti come quella, piena e diretta, di altri (civili e politici), che, di solito, li hanno preceduti anche se, in un certo senso curiosamente, ne sono bisognosi quanto alla pienezza e alla effettività, in concreto, delle possibilità di esercizio, o, se preferisce, di godimento (non occorre richiamare, del resto, né la pluralità delle interpretazioni, né, nel corso del tempo, le non sempre coerenti quella di “riletture”: v., per es., l’art. 41). La stessa tutela giurisdizionale, anche se

e quando ben disposta, per così dire, spesso non può prescindere da un qualche *tertium comparationis* e, comunque, ed *in primis*, da una qualche *interpositio* del legislatore ordinario, che finisce con l'avere, con la sua inerzia, anche se illegittimamente e senza possibilità di sanzione, e comunque in dispregio della Costituzione, il "potere" di rendere deboli, e magari di vanificare, i diritti (costituzionali) dei "deboli" e, con essi, il compito che la Costituzione stessa attribuisce alla Repubblica, ovviamente *pro quota*, ma con un suo ruolo eminente, per la rimozione degli ostacoli in vista di una società più giusta e più libera e, quindi, più "vera", cioè più autentica comunità. Sotto questo profilo, pur in presenza di innegabili miglioramenti via via avvenuti, l'attuazione costituzionale è, però, ancora carente anche là dove non è mancata. Basti, al riguardo, un richiamo al diritto fondamentale alla salute, l'unico formalmente dichiarato tale dalla Costituzione. Anche con la istituzione del comunque benemerito SSN fin dal 1978, a non pochi sono ancora di fatto negate, infatti, benché non senza ingenti costi e con inaccettabili diversità territoriali e sociali, prestazioni sanitarie indispensabili, che divengono possibili, a chi può permetterselo, solo ricorrendo a forme sostanzialmente private talora perfino nelle stesse strutture (pubbliche), che, altrimenti, lo farebbero con ritardi che le renderebbero inutili.

Più in generale, è la considerazione di fondo di cui, quasi meccanicamente, sembrano godere i diritti sociali che appare stridente con il dettato costituzionale. Sembra inaccettabile, per esempio, il loro frequente condizionamento, con una sorta di clausola generale, alla "disponibilità" delle risorse, cioè ad una condizione assolutamente priva di oggettività, che richiede solo una valutazione "politica" e l'adozione di una scala di priorità, cioè di "scelte". Il ricorso, quasi sempre, al debito, significa che il loro finanziamento non può incidere sull'esistente, che rispetto a questo essi vengono "dopo"; che, in definitiva, nessuna forma di redistribuzione è presa in considerazione e che le disegualianze riconosciute dall'art. 3, II comma, sono colmabili solo in una direzione quando, in realtà, se la torta è una, per incrementare una parte occorre, in qualche modo, ridurre un'altra di ciò che, altrimenti, potrebbe configurarsi come privilegio sia pure nella necessaria relatività complessiva. Ciò avviene, e diviene più stridente, ma più significativo, nei casi di emergenza, quando non si considera che le capacità di affrontare le difficoltà sopravvenute dipendono dalle condizioni generali in cui si versa "normalmente", per così dire, perché spesso non si è tutti nella stessa "barca", come si suol dire, ma nello stesso "mare" con barche diverse (come, per es., nell'emergenza pandemica non tutti avendo potuto "riguardarsi" allo stesso modo; l'aumento dei prezzi, a sua volta, incide diversamente sulle capacità economiche rendendo persino impossibile, ad alcune categorie, il soddisfacimento di bisogni incompressibili, come non dovrebbe mai avvenire secondo la stessa Corte costituzionale, e poco, e comunque molto diversamente rilevante i suoi effetti per altri). Le emergenze imputabili alla volontà degli uomini (per es., quelle belliche), per alcune categorie sono pressoché irrilevanti e, per altre, ai limiti della sopravvivenza e non dovrebbero passare inosservate né, quasi spontaneamente, da parte di chi, in definitiva, non ne risente, né, comunque, dei pubblici poteri (anche per evitare una sorta di "armiamoci e partite"). La debolezza dei diritti dei deboli (altri si è chiesto se diritti dei poveri siano "poveri" diritti), e, insomma, la permanente precarietà, qualitativa e quantitativa, se si vuole, dei diritti sociali e del loro "status", si riflette, bensì, su quelle della eguaglianza sostanziale, della conseguente

democrazia, ecc... Non può sfuggire, però, come essa contribuisca a forgiare l'unità nazionale quale sintesi non formale, né retorica, né occasionale delle distanze sociali, della solidarietà, della giustizia sociale e della dignità tra le persone esistenti nella comunità sia pure, naturalmente, in un contesto nel quale non possono non essere considerati, essendone, anzi, spesso, almeno in parte anche protagonisti, se non alla radice, anche le varie componenti del sistema politico-istituzionale, che non sembra attraversare una buona fase dopo la crisi dei partiti tradizionali, ma anche la società civile, i mass media e i *social*.